



Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

NORMA DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Nota:

Per l'ultimo aggiornamento della presente norma di protezione antincendio si prega di consultare il sito www.bsvonline.ch/it/prescrizioni

Correzione degli errori di traduzione in data 22 settembre 2016:

- Art. 28 (pagina 11)

Correzione degli errori di traduzione in data 10 gennaio 2020:

- Art. 31, cifra 3 (pagina 12)

Il documento può essere richiesto presso:

Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

Bundesgasse 20

Casella postale

CH - 3001 Berna

Tel 031 320 22 22

Fax 031 320 22 99

E-mail mail@vkg.ch

Internet www.vkf.ch

Indice

A	SCOPI E PRINCIPI	5
Art. 1	Scopo	
Art. 2	Campo d'applicazione	
Art. 3	Interessati	
Art. 4	Struttura a Generalità	
Art. 5	b Norma di protezione antincendio	
Art. 6	c Direttive antincendio	
Art. 7	d Stato attuale della tecnica	
Art. 8	Obiettivi di protezione	
Art. 9	Criteri per i requisiti della protezione antincendio	
Art. 10	Concetti standard	
Art. 11	Divergenze dai concetti standard	
Art. 12	Procedura di comprova	
Art. 13	Definizioni	
Art. 14	Messa in commercio e impiego di prodotti antincendio da parte di ditte e persone specializzate attive nella protezione antincendio	
Art. 15	Identificazione di prodotti antincendio	
Art. 16	Prodotti antincendio senza comprova o riconoscimento AICAA	
B	PROTEZIONE ANTINCENDIO GENERALE	10
Art. 17	Obbligo di garanzia della qualità	
Art. 18	Obbligo della documentazione	
Art. 19	Obbligo di diligenza	
Art. 20	Obbligo di manutenzione	
Art. 21	Obbligo di sorveglianza	
Art. 22	Obbligo di segnalazione	
C	PROTEZIONE ANTINCENDIO EDILE	11
1	Materiali da costruzione	11
Art. 23	Definizione	
Art. 24	Esame e classificazione	
Art. 25	Utilizzo	
2	Parti della costruzione	11
Art. 26	Definizione	
Art. 27	Esame e classificazione	
3	Distanze di sicurezza antincendio	11
Art. 28	Definizione	
Art. 29	Calcolo delle distanze	
Art. 30	Distanze di sicurezza antincendio insufficienti	
4	Strutture portanti e compartimenti tagliafuoco	12
Art. 31	Definizioni	
Art. 32	Resistenza al fuoco	
Art. 33	Comprova	
Art. 34	Obbligo di esecuzione	

5	Vie di fuga e di soccorso	13
Art. 35	Definizioni	
Art. 36	Disposizione	
Art. 37	Agibilità	
Art. 38	Segnalazione, illuminazione di sicurezza	
D	STRUTTURE TECNICHE ANTINCENDIO	14
Art. 39	Definizione	
Art. 40	Funzioni	
Art. 41	Necessità	
Art. 42	Concetto dell'impianto di spegnimento	
Art. 43	Esecuzione e funzionalità operativa	
E	PROTEZIONE ANTINCENDIO DIFENSIVA	15
Art. 44	Accessibilità per i pompieri	
Art. 45	Concetti di allarme e di intervento	
Art. 46	Pompieri aziendali	
F	IMPIANTI TECNICI INTERNI	15
Art. 47	Definizione	
Art. 48	Esecuzione e funzionalità operativa	
G	SOSTANZE PERICOLOSE	16
Art. 49	Definizione	
Art. 50	Classificazione	
Art. 51	Misure di protezione	
Art. 52	Separazione delle sostanze	
Art. 53	Locali e zone speciali	
Art. 54	Fusti	
H	PROTEZIONE ANTINCENDIO ORGANIZZATIVA	16
Art. 55	Scopo	
Art. 56	Incaricato della sicurezza	
Art. 57	Concetti di protezione antincendio	
Art. 58	Sicurezza nei cantieri	
Art. 59	Decorazioni	
I	ATTUAZIONE	17
Art. 60	Sorveglianza e controlli	
J	DISPOSIZIONE FINALE	17
Art. 61	Entrata in vigore	

A SCOPI E PRINCIPI

Art. 1

Scopo

- 1 Le prescrizioni di protezione antincendio hanno lo scopo di salvaguardare persone, animali e oggetti dai pericoli e dagli effetti di incendi e esplosioni.
- 2 Esse definiscono gli obblighi giuridici necessari a tale scopo.

Art. 2

Campo d'applicazione

- 1 Le prescrizioni di protezione antincendio valgono per le costruzioni e gli impianti nuovi nonché, in modo analogo, per quelle mobili.
- 2 Le costruzioni e gli impianti esistenti devono essere adeguati in proporzione alle prescrizioni antincendio se:
 - a vengono eseguiti cambiamenti strutturali o di esercizio rilevanti, vengono attuati ampliamenti o viene modificata la destinazione d'uso;
 - b il pericolo è considerevole, soprattutto per le persone.

Art. 3

Interessati

- Le prescrizioni di protezione antincendio sono indirizzate a:
- a proprietari, gestori e utenti di costruzioni e impianti;
 - b tutte le persone addette alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio o alla manutenzione di costruzioni e impianti.

Art. 4

Struttura

a Generalità

- 1 Le prescrizioni di protezione antincendio sono composte da:
 - a la norma di protezione antincendio;
 - b le direttive antincendio;
- 2 Per l'attuazione delle prescrizioni, l'AICAA pubblica note esplicative di protezione antincendio, nonché pubblicazioni di supporto tematiche e riferite a settori d'utilizzo specifici.

Art. 5

b Norma di protezione antincendio

- La norma di protezione antincendio definisce la struttura della protezione antincendio in generale, quella edile, tecnica e organizzativa nonché la protezione antincendio difensiva intrinseca. Essa stabilisce gli standard di sicurezza vigenti.

Art. 6

c Direttive antincendio

- Le direttive antincendio completano le disposizioni contenute nella norma di protezione antincendio con requisiti e misure dettagliate.

Art. 7

d Stato attuale della tecnica

- 1 La Commissione tecnica per la protezione antincendio dell'AICAA verifica i "documenti sullo stato attuale della tecnica" inerente alla loro congruenza materiale con le prescrizioni della protezione antincendio AICAA.
- 2 Può attribuire a pubblicazioni di organizzazioni di categoria riconosciute un valore parzialmente o totalmente normativo.

Art. 8*Obiettivi di protezione*

È necessario realizzare, tenere in esercizio e conservare le costruzioni e gli impianti in modo da:

- a garantire la sicurezza di persone e animali;
- b prevenire la formazione di incendi e esplosioni, nonché limitare la propagazione di fiamme, calore e fumo;
- c limitare la propagazione del fuoco a costruzioni e impianti vicini;
- d mantenere per un determinato periodo di tempo la capacità portante della struttura;
- e consentire un intervento antincendio efficace e garantire la sicurezza delle forze di soccorso.

Art. 9*Criteri per i requisiti della protezione antincendio*

- 1 I requisiti richiesti per la protezione antincendio in costruzioni e impianti sono determinati soprattutto dai seguenti fattori:
 - a tipologia, ubicazione, rischio per il vicinato, dimensioni e destinazione d'uso;
 - b geometria del fabbricato e numero di piani;
 - c concentrazione di persone;
 - d carico d'incendio e reazione al fuoco dei materiali, nonché pericolo dovuto alla propagazione del fumo;
 - e pericolo di attivazione a causa delle destinazioni d'uso e degli utilizzi effettivi;
 - f possibilità di intervento antincendio da parte dei pompieri.
- 2 Se in base alla legislazione federale relativa agli edifici idonei per i diversamente abili è obbligatorio garantire standard di sicurezza supplementari in materia di protezione antincendio, questi devono essere concordati singolarmente con le autorità competenti.

Art. 10*Concetti standard*

Gli obiettivi di protezione concernenti i concetti standard vengono raggiunti con le misure previste dalle prescrizioni antincendio.

- a Concetto di costruzione:

gli obiettivi di protezione vengono raggiunti mediante misure di protezione antincendio edili. A dipendenza della destinazione d'uso possono essere richieste misure tecniche supplementari di protezione antincendio;
- b Concetto dell'impianto di spegnimento:

in un concetto d'impianto di spegnimento vengono considerati nelle misure edili di protezione antincendio gli impianti stazionari di spegnimento riconosciuti dall'AICAA.

Art. 11

Divergenze dai concetti standard

- 1 Nel quadro dei concetti standard, in sostituzione delle misure antincendio prescritte, possono essere considerate misure antincendio alternative come soluzione per il singolo caso, soltanto se gli obiettivi di protezione per l'oggetto singolo vengono raggiunti in modo equivalente. Le autorità di protezione antincendio decidono sull'equivalenza.
- 2 Se in un singolo caso il pericolo d'incendio differisce dal caso normale in misura tale da indurre a ritenere insufficienti o sproporzionati i requisiti prescritti dal concetto standard, i provvedimenti da adottare possono essere adeguatamente ampliati o ridotti.

Art. 12

Procedura di comprova

- 1 L'applicazione delle procedure di comprova nella protezione antincendio, per la valutazione del pericolo d'incendio, del rischio d'incendio oppure per l'attuazione della comprova dei principi di un concetto, è ammessa per raggiungere gli obiettivi di protezione della norma antincendio e per una valutazione complessiva.
- 2 L'autorità di protezione antincendio verifica i concetti antincendio rilevanti e le comprove sulla loro completezza, tracciabilità e plausibilità.

Art. 13*Definizioni*

- 1 Nella misura in cui le prescrizioni antincendio definiscono i requisiti in relazione alla destinazione d'uso, alla geometria del fabbricato e al numero di piani, valgono le definizioni secondo le cifre 2, 3, 4 e 5.
- 2 Destinazioni d'uso:
 - a attività di alloggio:
 - [a] in particolare ospedali, case di riposo e case di cura che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone che hanno bisogno dell'aiuto altrui;
 - [b] in particolare alberghi, pensioni e colonie di vacanza che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più persone che non hanno bisogno dell'aiuto altrui;
 - [c] in particolare attività di alloggio isolate, non completamente servite e allacciate che ospitano permanentemente o temporaneamente 20 o più escursionisti della montagna.
 - b Negozi di vendita:
quelli con una superficie complessiva attinente al compartimento tagliafuoco superiore a 1'200 m²;
 - c Locali a grande concentrazione di persone:
in cui possono intrattenersi più di 300 persone, in particolare sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e simili spazi di ritrovo nonché locali di vendita con una superficie di vendita fino a 1'200 m²;
 - d Parcheggio:
se la superficie di base del parcheggio è maggiore di 600 m²;
 - e Depositi a scaffalature alte:
spazi per lo stoccaggio di beni in scaffali ordinati linearmente e con un'altezza di stoccaggio superiore a 7.50 m, misurata dal pavimento fino al limite superiore del bene immagazzinato;
 - f Costruzioni mobili:
costruzioni provvisorie il cui utilizzo è determinato nel tempo (per es. baracche, container, tende, capanne, carrozzoni).
- 3 Geometria del fabbricato:
 - a fabbricati di altezza ridotta:
fino a 11 m di altezza complessiva;
 - b fabbricati di altezza media:
fino a 30 m di altezza complessiva;
 - c edifici alti:
più di 30 m di altezza complessiva;
 - d fabbricati di piccole dimensioni:
 - fabbricati di altezza ridotta;
 - massimo 2 piani fuori terra;
 - massimo 1 piano interrato;
 - somma delle superfici di tutti i piani al massimo 600 m²;
 - nessun utilizzo di pernottamento con eccezione di un appartamento;

- nessun utilizzo come asilo nido;
- locali a grande concentrazione di persone solo al pianterreno;

e edifici annessi:

costruzioni a un piano che non sono destinate al soggiorno permanente di persone, non hanno focolari aperti, e in esse non vengono depositate sostanze pericolose in quantità significative (per es. tettoie / ripari per veicoli, autorimesse, padiglioni da giardino, stalle per animali da cortile, piccoli depositi) se la loro superficie non supera i 150 m².

4 Numero di piani:

Tutti i piani interi, le soffitte e gli attici sopra il terreno sono considerati piani. Piani con più del 50 % della somma delle superfici esterne delle pareti perimetrali sotto terra sono piani interrati. Piani intermedi la cui superficie è maggiore del 50 % della superficie del piano valgono come piani interi.

5 Materiali da costruzione e parti della costruzione con requisiti antincendio:

I materiali da costruzione e le parti della costruzione secondo le prescrizioni antincendio equivalgono alla definizione del prodotto da costruzione secondo l'articolo 2, lett. a della Legge federale sui prodotti da costruzione (no. 933.0). Lo stesso vale per gli impianti.

Art. 14

*Messa in commercio e
impiego di prodotti*

*antincendio da parte di
ditte e persone
specializzate attive nella
protezione antincendio*

- 1 Lo Stato è responsabile per la messa in commercio di prodotti per la costruzione e la loro messa a disposizione sul mercato secondo la legge federale sui prodotti da costruzione e le relative disposizioni d'esecuzione.
- 2 L'autorità di protezione antincendio decide in merito all'impiego di prodotti per la protezione antincendio nelle costruzioni e negli impianti, alla procedura di comprova nella protezione antincendio e all'ammissione di ditte e persone specializzate attive nella protezione antincendio.
- 3 Per la decisione sull'impiego di prodotti per la protezione antincendio, l'autorità della protezione antincendio si basa sulle seguenti prove:
 - a per i prodotti da costruzione, i quali sono compresi in una norma europea armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, sulle dichiarazioni delle prestazioni inerenti alla richiesta base "protezione antincendio" secondo la legge sui prodotti da costruzione;
 - b per tutti gli altri prodotti sui certificati d'esame, sulle certificazioni e le prove di conformità di enti di collaudo e di certificazione accreditati nonché sul registro della protezione antincendio AICAA.
- 4 Chi si prefigge il riconoscimento AICAA di un prodotto di protezione antincendio o desidera raggugli tecnici AICAA, e l'iscrizione nel registro della protezione antincendio AICAA, può inoltrare la corrispondente richiesta all'AICAA.

Art. 15

Identificazione di prodotti antincendio

Laddove secondo l'articolo 14, cpv. 3b, per l'impiego di prodotti per la protezione antincendio vengono richiesti i riconoscimenti AICAA e questi richiedono l'identificazione, si dovrà anche dopo l'installazione applicare un contrassegno permanente facilmente riconoscibile.

Art. 16

Prodotti antincendio senza comprova o riconoscimento AICAA

L'autorità di protezione antincendio decide in merito all'impiego di prodotti antincendio senza comprova o riconoscimento AICAA, se essi si sono rivelati idonei in base a provata esperienza o sono conformi allo stato attuale riconosciuto della tecnica, sulla base di risultati sperimentali o di determinazioni di calcolo secondo procedimenti riconosciuti.

B PROTEZIONE ANTINCENDIO GENERALE

Art. 17

Obbligo di garanzia della qualità

- 1 Tutte le persone, coinvolte durante il ciclo vitale completo della costruzione o dell'impianto, devono assicurare un'efficace garanzia della qualità nella protezione antincendio.
- 2 I requisiti per la garanzia della qualità si conformano ai criteri dei requisiti della protezione antincendio, alle installazioni per la protezione antincendio tecnica nonché alle procedure di comprova impiegate.
- 3 Le misure per la garanzia della qualità nella protezione antincendio sono da verificare regolarmente e in caso di bisogno sono da adattare.

Art. 18

Obbligo della documentazione

- 1 Alla consegna delle costruzioni e degli impianti, per salvaguardare l'obbligo di manutenzione, sono da affidare tutti i documenti richiesti ai proprietari.
- 2 I proprietari, i gestori e gli utenti sono tenuti a presentare i rispettivi documenti in caso di modifiche importanti.

Art. 19

Obbligo di diligenza

- 1 È necessario usare la massima cautela per prevenire o evitare incendi o esplosioni a contatto con il fuoco, le fiamme libere, il calore, l'elettricità e altre forme di energia, con le sostanze a rischio d'incendio o di esplosione nonché con macchinari, apparecchi ecc.
- 2 I proprietari e gli utenti di costruzioni e impianti provvedono con responsabilità propria a garantire la sicurezza delle persone e degli oggetti.

Art. 20

Obbligo di manutenzione

I proprietari e gli utenti di costruzioni e impianti sono responsabili che le installazioni per la protezione antincendio edile, tecnica e difensiva nonché gli impianti tecnici interni siano mantenuti in buono stato, come previsto dalla normativa, e sempre funzionanti.

Art. 21

Obbligo di sorveglianza

Chi vigila su altri provvede alla loro istruzione affinché prevalga la necessaria attenzione.

Art. 22

Obbligo di segnalazione

Chi scopre un incendio o un principio d'incendio allarma immediatamente i pompieri e le persone a rischio.

C PROTEZIONE ANTINCENDIO EDILE

1 Materiali da costruzione

Art. 23*Definizione*

Sono materiali da costruzione tutti i materiali impiegati per la fabbricazione di costruzioni, impianti e parti della costruzione nonché per la loro finitura, per i quali sono richiesti requisiti di reazione al fuoco.

Art. 24*Esame e classificazione*

I materiali da costruzione vengono classificati secondo prove regolamentate, o altre procedure riconosciute dall'AICAA. Valgono come criteri determinanti in particolare la reazione al fuoco, la formazione di fumo, il gocciolamento di materiale infiammato e la corrosione.

Art. 25*Utilizzo*

È ammesso utilizzare materiali da costruzione combustibili solo se non causano un aumento inammissibile del rischio. In particolare sono determinanti i seguenti fattori:

- a reazione al fuoco, formazione di fumo, gocciolamento / caduta di materiale incandescente, sviluppo di calore e sviluppo di gas combustibili pericolosi;
- b natura e quantità delle sostanze utilizzate;
- c concentrazione di persone;
- d geometria del fabbricato;
- e tipologia di costruzione, ubicazione, dimensioni e destinazione d'uso di costruzioni, impianti o compartimenti tagliafuoco.

2 Parti della costruzione

Art. 26*Definizione*

Si definiscono parti della costruzione tutti gli elementi edili di un fabbricato che devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco richiesti dalle prescrizioni.

Art. 27*Esame e classificazione*

- 1 Le parti della costruzione vengono classificate secondo prove regolamentate, o altre procedure riconosciute dall'AICAA. È determinante soprattutto la durata di resistenza al fuoco secondo i criteri capacità portante, ermeticità e isolamento termico.
- 2 A seconda dei requisiti richiesti per la sicurezza, le parti della costruzione devono essere di materiali RF1.

3 Distanze di sicurezza antincendio

Art. 28*Definizione*

È considerata come distanza di sicurezza antincendio, tra le costruzioni e gli impianti, la distanza minima da rispettare per garantire una protezione antincendio sufficiente.

Art. 29*Calcolo delle distanze*

La distanza di sicurezza antincendio va definita in modo che le costruzioni e gli impianti non siano messi in pericolo a vicenda dalla propagazione dell'incendio. Devono essere presi in considerazione la tipologia, l'ubicazione, le dimensioni e la destinazione d'uso degli stessi.

Art. 30*Distanze di sicurezza antincendio insufficienti*

Se le distanze sono insufficienti come distanza di sicurezza antincendio, sono da prendere provvedimenti per impedire la propagazione dell'incendio.

4 Strutture portanti e compartimenti tagliafuoco

Art. 31*Definizioni*

- 1 La struttura portante di costruzioni e impianti viene definita come l'insieme necessario di tutte le parti della costruzione e dei loro collegamenti, atti a sopportare i carichi e ripartire gli stessi sugli appoggi per garantire la stabilità.
- 2 I compartimenti tagliafuoco sono settori di costruzioni e / o impianti separati tra di loro mediante parti della costruzione resistenti al fuoco.
- 3 Le parti della costruzione che formano compartimenti tagliafuoco sono elementi che delimitano gli spazi come muri tagliafuoco, pareti e solette formanti compartimenti tagliafuoco, chiusure e sigillature antincendio. Esse devono limitare il passaggio del fuoco, del calore e del fumo.

Art. 32*Resistenza al fuoco*

- 1 La resistenza al fuoco delle strutture portanti e delle parti della costruzione formanti compartimenti tagliafuoco è da stabilire in modo da garantire la sicurezza delle persone e la lotta contro l'incendio nonché da evitare che l'incendio si propaghi in altri compartimenti tagliafuoco per un intervallo di tempo predefinito. In particolare sono determinanti i seguenti fattori:
 - a destinazione d'uso e situazione di costruzioni e impianti o compartimenti tagliafuoco;
 - b geometria del fabbricato;
 - c carico d'incendio mobile e immobile totale.
- 2 Gli impianti di spegnimento possono essere presi in considerazione per la determinazione della resistenza al fuoco della struttura portante, delle pareti e solette formanti compartimenti tagliafuoco, nonché delle dimensioni ammissibili dei compartimenti tagliafuoco.
- 3 La resistenza al fuoco minima di parti della costruzione formanti compartimenti tagliafuoco è di 30 minuti.

Art. 33*Comprova*

Su richiesta delle autorità di protezione antincendio si dovrà provare la resistenza al fuoco delle strutture portanti e delle parti della costruzione formanti compartimenti tagliafuoco mediante prove o metodi di calcolo.

Art. 34*Obbligo di esecuzione*

In costruzioni e impianti, i compartimenti tagliafuoco devono essere disposti secondo la tipologia, l'ubicazione, le dimensioni, la geometria del fabbricato e la destinazione d'uso.

5 Vie di fuga e di soccorso

Art. 35

Definizioni

- 1 La via di fuga è il percorso più breve a disposizione delle persone, partendo da un qualsiasi punto della costruzione o dell'impianto, per mettersi in salvo in un luogo sicuro all'aperto o in un luogo sicuro nel fabbricato.
- 2 La via di soccorso è il percorso più breve che serve ai pompieri e alle forze di soccorso per accedere a un qualsiasi punto della costruzione o dell'impianto. Le vie di fuga possono servire quali vie di soccorso.
- 3 Se tra la via di fuga e di soccorso orizzontale e la via di fuga e di soccorso verticale non vi è una chiusura tagliafuoco, valgono per la via di fuga e di soccorso orizzontale gli stessi requisiti della via di fuga e di soccorso verticale.

Art. 36

Disposizione

- 1 Le vie di fuga e di soccorso devono essere concepite, dimensionate e costruite in modo da permetterne un uso rapido e sicuro in qualsiasi momento. In particolare sono determinanti i seguenti fattori:
 - a destinazione d'uso e ubicazione di costruzioni, impianti o compartimenti tagliafuoco;
 - b geometria del fabbricato;
 - c concentrazione di persone.
- 2 Nell'ambito della problematica inerente ai requisiti delle vie di fuga possono essere impiegati, in accordo con l'autorità di protezione antincendio, metodi di calcolo per singoli settori di una costruzione o di un impianto.

Art. 37

Agibilità

- 1 Le vie di fuga e di soccorso possono essere usate come vie di circolazione. Esse sono da mantenere in ogni momento libere e agibili in modo sicuro. Non possono essere utilizzate per altri scopi al di fuori dell'unità di destinazione d'uso.
- 2 I vani scale devono essere dotati, a seconda della destinazione d'uso e del numero di piani, di impianti di evacuazione di fumo e calore con sbocco diretto all'esterno.

Art. 38

Segnalazione, illuminazione di sicurezza

- 1 A seconda della concentrazione di persone e della destinazione d'uso, le costruzioni, gli impianti o i compartimenti tagliafuoco devono essere equipaggiati con segnalazioni, delle vie di fuga, di soccorso e delle uscite, sufficientemente dimensionate nonché con impianti d'illuminazione di sicurezza e di alimentazione elettrica per le funzioni di sicurezza.
- 2 L'illuminazione di sicurezza deve consentire di percorrere in sicurezza i locali e le vie di fuga e deve facilitare il raggiungimento delle uscite, fino all'esterno.

D STRUTTURE TECNICHE ANTINCENDIO

Art. 39

Definizione

Le strutture tecniche antincendio comprendono in particolare:

- a dispositivi di spegnimento quali posti di spegnimento fissi, estintori portatili, impianti speciali di raffreddamento e di spegnimento;
- b impianti di rivelazione d'incendio;
- c impianti sprinkler;
- d impianti di evacuazione di fumo e calore;
- e impianti a pressione di protezione dal fumo;
- f sistemi parafulmine;
- g illuminazione di sicurezza e alimentazione elettrica di emergenza;
- h ascensori per i pompieri;
- i provvedimenti di protezione contro le esplosioni;
- j asservimenti antincendio.

Art. 40

Funzioni

Le strutture tecniche antincendio devono:

- a allarmare le persone a rischio e i pompieri;
- b rendere riconoscibili e visibili le vie di fuga;
- c limitare o impedire incendi e esplosioni;
- d assicurare e facilitare l'intervento antincendio;
- e contenere e convogliare il fumo e il calore.

Art. 41

Necessità

Costruzioni, impianti o compartimenti tagliafuoco / tagliafumo devono essere dotati di strutture tecniche antincendio sufficientemente dimensionate. In particolare sono determinanti i seguenti fattori:

- a concentrazione di persone;
- b geometria del fabbricato e numero di piani;
- c tipologia, ubicazione, dimensioni e destinazione d'uso di costruzioni, impianti o compartimenti tagliafuoco / tagliafumo.

Art. 42

Concetto dell'impianto di spegnimento

Per il concetto dell'impianto di spegnimento vengono presi in considerazione solo impianti stazionari di spegnimento ad acqua riconosciuti dall'AICAA, i quali sono conformi ai seguenti requisiti:

- a devono disporre di un'attivazione automatica;
- b devono proteggere tutto il compartimento tagliafuoco;
- c devono avere un'efficacia di spegnimento equivalente all'impianto sprinkler;
- d la durata minima nominale di attivazione corrisponde a quella della resistenza al fuoco della struttura portante, al minimo comunque 30 minuti.

Art. 43

Esecuzione e funzionalità operativa

- 1 Le strutture tecniche antincendio devono soddisfare lo stato attuale riconosciuto della tecnica e devono essere concepite, dimensionate, realizzate e mantenute, in modo da essere efficienti e sempre funzionanti.
- 2 Gli impianti di rivelazione d'incendio e gli impianti sprinkler richiesti dalle direttive di protezione antincendio sono da collaudare, da parte di un ente specializzato e riconosciuto dall'autorità di protezione antincendio, prima della messa in funzione delle costruzioni e degli impianti, e sono da controllare periodicamente.

E PROTEZIONE ANTINCENDIO DIFENSIVA

Art. 44

Accessibilità per i pompieri

Le costruzioni e gli impianti devono essere sempre accessibili per un tempestivo e adeguato intervento dei pompieri.

Art. 45

Concetti di allarme e di intervento

Per costruzioni con rischio d'incendio accresciuto sono da pianificare misure adeguate (come piani d'intervento per i pompieri, concetti di allarme e di intervento, ecc.) in modo da permettere un tempestivo e adeguato intervento dei pompieri.

Art. 46

Pompieri aziendali

Negli esercizi a elevato rischio d'incendio, nei quali le persone sono soggette a rischio accresciuto, o dove l'intervento dei pompieri è ostacolato, su richiesta delle autorità di protezione antincendio si dovrà organizzare un corpo pompieri aziendale.

F IMPIANTI TECNICI INTERNI

Art. 47

Definizione

Gli impianti tecnici interni comprendono in particolare:

- a impianti termotecnici e refrigeranti;
- b impianti tecnici d'aerazione;
- c impianti di trasporto;
- d impianti elettrici.

Art. 48

Esecuzione e funzionalità operativa

- 1 Gli impianti tecnici interni devono essere concepiti e realizzati in modo da garantire un esercizio conforme alla normativa ed esente da pericolo e da limitare così i danni in caso di guasto o difetto.
- 2 Devono essere conformi allo stato attuale riconosciuto della tecnica e corrispondere ai criteri richiesti di resistenza termica, chimica e meccanica.

G SOSTANZE PERICOLOSE

Art. 49

Definizione

Sono considerate sostanze pericolose ai sensi della protezione antincendio, sostanze e preparati che possono causare un incendio oppure che in caso d'incendio o di esplosione rappresentano un particolare pericolo per l'uomo, gli animali e l'ambiente.

Art. 50

Classificazione

Le sostanze pericolose vengono classificate secondo le caratteristiche specifiche di combustione e di esplosione e in base al pericolo che rappresentano in caso d'incendio per l'uomo, gli animali e l'ambiente. La classificazione fornisce la base per stabilire i provvedimenti da adottare.

Art. 51

Misure di protezione

- 1 Per lo stoccaggio e la manipolazione di sostanze pericolose si devono adottare misure di protezione che impediscono incendi ed esplosioni, o che ne limitano gli effetti.
- 2 Le misure di protezione devono basarsi sul tipo e la quantità delle sostanze, dei fusti e dei contenitori, nonché dei materiali utilizzati per l'imballaggio.

Art. 52

Separazione delle sostanze

Le sostanze che possono interagire pericolosamente, con una particolare reazione al fuoco, oppure con caratteristiche tali da poter mettere in pericolo le persone in caso d'incendio, devono essere stoccate in compartimenti tagliafuoco separati, costruiti ed equipaggiati in modo adeguato.

Art. 53

Locali e zone speciali

Per la classificazione dei locali e la definizione delle zone secondo il pericolo di incendio e di esplosione, i fattori determinanti sono soprattutto il tipo e la quantità delle sostanze pericolose, nonché la frequenza e la durata della presenza di gas, polveri e vapori combustibili e / o esplosivi.

Art. 54

Fusti

I fusti, i contenitori e gli imballaggi devono avere una resistenza meccanica, termica e chimica sufficiente rispetto alle sollecitazioni di esercizio. Devono garantire un deposito e un trasporto sicuro delle sostanze.

H PROTEZIONE ANTINCENDIO ORGANIZZATIVA

Art. 55

Scopo

I proprietari e gli utenti sono responsabili personalmente e organizzativamente che vengano adottate tutte le misure necessarie atte a garantire una sufficiente sicurezza antincendio.

Art. 56*Incaricato della sicurezza*

- 1 Se pericoli d'incendio, concentrazione di persone, tipo o dimensioni dell'azienda lo richiedono, il titolare dell'azienda o la direzione aziendale devono designare e formare un incaricato, direttamente responsabile, della sicurezza per la protezione antincendio.
- 2 In caso di progetti di ristrutturazione, di risanamento e di cambio di destinazione d'uso in parallelo all'utilizzo continuo attuale, e se pericoli d'incendio, concentrazione di persone, tipo o dimensione dell'azienda lo richiedono, per la fase della costruzione è da designare un incaricato della sicurezza responsabile per la protezione antincendio.

Art. 57*Concetti di protezione antincendio*

Se pericoli d'incendio, concentrazione di persone, tipo o dimensioni di costruzioni, impianti o aziende lo richiedono, su richiesta delle autorità di protezione antincendio si devono elaborare concetti e piani di protezione antincendio.

Art. 58*Sicurezza nei cantieri*

Durante la realizzazione di costruzioni e impianti, tutti gli addetti devono adottare misure opportune, al fine di limitare l'elevato pericolo d'incendio e d'esplosione dovuto ai processi di lavoro.

Art. 59*Decorazioni*

Le decorazioni non devono comportare un aumento inammissibile del pericolo. Non devono mettere a rischio le persone e compromettere le vie di fuga.

I ATTUAZIONE

Art. 60*Sorveglianza e controlli*

- 1 L'autorità di protezione antincendio vigila affinché le prescrizioni di protezione antincendio siano rispettate e verifica la completezza, la tracciabilità e la plausibilità dei concetti antincendio rilevanti e delle prove.
- 2 Essa aiuta i proprietari e gli utenti nella percezione della propria responsabilità rispetto alla sicurezza antincendio.
- 3 Essa può controllare le costruzioni e gli impianti e delegare compiti a terzi (uffici specializzati o specialisti).

J DISPOSIZIONE FINALE

Art. 61*Entrata in vigore*

- 1 La presente norma antincendio viene dichiarata vincolante con delibera dell'autorità competente del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC) del 18 settembre 2014, con entrata in vigore il 1° gennaio 2015. L'obbligatorietà è valida per tutti i cantoni.
- 2 Essa sostituisce la norma di protezione antincendio del 26 marzo 2003.